

ALLEGATO 2

Sintesi dei contenuti della circolare Ministero salute 11 gennaio 2021 n. 818

A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica determinata da Covid-19, e in considerazione delle esperienze maturate in questi mesi e dei vari interventi normativi che si sono succeduti, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno intervenire per aggiornare e sistematizzare le indicazioni emergenziali riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, sempre con il medesimo obiettivo di indicare procedure uniformi sul territorio nazionale per gli operatori del settore, commisurate al rischio di esposizione all'agente biologico e alla diffusione epidemica registrata a livello locale.

Pertanto, la circolare di nuova adozione sostituisce integralmente i contenuti delle precedenti (n. 11285 del 1/4/2020, n. 12302 dell'8/4/2020, n. 15280 del 2/5/2020, n. 18457 del 28/5/2020).

Di seguito se ne illustra la composizione, indicano anche i principali elementi di novità rispetto alla precedente versione, rimandando per le modifiche più puntuali alla tabella sinottica di confronto tra i due testi.

La circolare, fornendo le necessarie indicazioni per i nodi nevralgici per il funzionamento dei servizi funerari e per la prevenzione della diffusione del contagio, si struttura nel seguente modo:

- Premessa in cui si esplicita: l'obiettivo; il superamento delle precedenti circolari ministeriali sul tema; le norme nazionali applicabili; la pericolosità del virus Sars-CoV-2, a cui sono commisurate le misure adottate nel testo e negli allegati che ne costituiscono parte integrante.
- **A. Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti:** sono tutte raccolte ed aggiornate negli Allegati 1 e 2 della circolare e si chiarisce che:
 - si applicano in tutti i casi di decesso in cui sia conclamata o sospetta la presenza di Covid-19;
 - si applicano anche ai casi in cui non si possa escludere con certezza che la persona abbia contratto la malattia infettiva in vita solo se tale estensione sia prevista con apposita successiva circolare dal Ministero della salute;
 - non si applicano quando non si sia in presenza di malattia sospetta o conclamata e non si rientri nell'ipotesi precedentemente descritta (conseguentemente vale la disciplina nazionale contenuta nel DPR 285/1990 e quella regionale e comunale).
- **B. Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte:** rinvia all'applicazione della normativa come prevista dall'art. 1¹ dell'OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 e dall'art. 12² del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

¹ **Art. 1 dell'OCDPC n. 664/2020 (Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)**

1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

² **Art. 12 DL n. 34/2020 (Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)**

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

- **C. Accesso al cimitero e partecipazione ai riti di commiato:** si forniscono apposite indicazioni:
 - (punto 1) sull'accesso al cimitero - non disciplinato specificatamente dall'ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 (ma neanche da precedenti atti emergenziali) - che deve avvenire sempre nel rispetto delle misure di contrasto indicate nel medesimo DPCM, chiarendo quali comportamenti tenere (divieto di assembramenti, distanziamento sociale e protezione delle vie respiratorie); è salva comunque la possibilità del Sindaco, qualora non sia possibile rispettare tali misure, di limitare l'accesso al cimitero o a parti di esso tramite ordinanza contingibile ed urgente (punto 2);
 - (punti 3 e 4) sulla celebrazione e partecipazione alle cerimonie funebri (religiose e laiche), dando la dovuta attenzione all'aspetto dell'elaborazione del lutto, di cui la cerimonialità è parte e di cui si avverte il bisogno, richiamando le indicazioni di comportamento necessarie e ammettendo la possibilità di riprese anche con modalità telematiche.
- **D. Potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri:** questo è un aspetto fondamentale per la continuità del servizio e per la gestione di un eventuale numero elevato di feretri. Si indicano:
 - (punti da 1 a 3) alcune misure che i Sindaci possono adottare con ordinanza contingibile ed urgente, in considerazione del livello emergenziale locale raggiunto, quando sia prevedibile la saturazione dei servizi mortuari sanitari e/o in caso di carenza di sepolture o difficoltà crematorie;
 - (punti da 4 a 6) i comportamenti per alcuni aspetti specifici di operatività cimiteriale;
 - (punto 7) le misure che in caso di consistente focolaio infettivo territoriale il Sindaco, in raccordo con il Prefetto territorialmente competente, è chiamato ad adottare con lo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
- **E. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale:** la possibilità di procedere con la cremazione, come altra modalità di sepoltura che integra quelle di tumulazione ed inumazione, è fondamentale per garantire il servizio di sepoltura dei defunti. Per cui:
 - (punti da 1 a 3) recano le indicazioni che i Sindaci sono chiamati a far rispettare attraverso le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al precedente punto D7, finalizzate a potenziare il servizio in caso di consistente focolaio infettivo territoriale.
 - (punti da 4 a 9) si forniscono in generale altre indicazioni ai gestori per un funzionamento più efficiente, in particolare per aumentare la capacità di stoccaggio feretri dei crematori.
- **F. Procedure di monitoraggio della mortalità**
- **G. Natura e durata delle indicazioni emergenziali:** le istruzioni amministrative della circolare trovano applicazione, com'era per le precedenti circolari da questa sostituite, fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale attualmente fissata fino al 31 gennaio 2021. Nell'eventualità di ulteriore proroga, dovrà tenersi conto del nuovo termine.
- **Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettiva diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata**
 - A. Osservazione dei cadaveri e cautele antecedenti il trasporto funebre
 - al punto 4 si prevede la possibilità di ridurre i termini temporali per l'effettuazione della visita necroscopica;
 - al punto 7 si ammette che le cerimonie funebri abbiano luogo a feretro sigillato e disinfettato esternamente, sempre che non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del sindaco in situazioni di consistente focolaio.
 - B. Precauzioni nella manipolazione del defunto e per l'incassamento
 - al punto 8 si ammette la possibilità di effettuare alcuni trattamenti sul corpo del defunto a condizione che siano sempre utilizzate le dovute cautele e i dispositivi di protezione

c) all'ISTAT.

4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

- individuale obbligatori per chi manipola un cadavere (richiamati alla precedente lettera B. punti 3 e 4) e sempre salva diversa ordinanza contingibile ed urgente;
- appare importante segnalare il tema del trattamento dei rifiuti che ora è affrontato al punto 10 (lett. H del testo delle precedenti circolari), prevedendo che esso osservi le norme *“in base alla natura”*, per cui, in relazione a questa, si fa riferimento al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 quando applicabile oppure, quando non applicabile, alle norme generali che regolano la materia.
- C. Trasporto funebre in cimitero e crematorio
- Innovando rispetto al testo delle precedenti circolari, chiarisce che:
- (punto 1) il *“(…) trasporto funebre di defunto in presenza di sospetta o conclamata malattia Covid-19 è svolto a feretro sigillato e confezionato secondo le modalità di cui all’Allegato 2”*;
 - (punto 2) il trasporto di defunto interessato da Covid-19 non può avvenire senza autorizzazione comunale rilasciata a seguito della dichiarazione di corretto confezionamento nel rispetto delle modalità di cui all’Allegato 2.
- Sul punto 2 si ritiene utile evidenziare i richiami normativi contenuti nella circolare ministeriale e cioè art. 339³ R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e il DPR 10 settembre 1990 n. 285 (art. 23⁴). Entrambi prevedono che il trasporto di tutti i feretri sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di decesso.
- Pertanto, nelle ipotesi di conclamata o sospetta presenza della malattia infettiva (e, quando si ricade nell’ipotesi di cui alla lettera A.2 del testo della circolare in esame, ossia quando il Ministero della salute abbia esteso ai defunti per i quali non si possa escludere con certezza la contrazione in vita della malattia infettiva) su tutto il territorio nazionale si applicano le cautele e indicazioni della circolare che prescrivono per il trasporto del feretro (sigillato) *“l’autorizzazione comunale (...), da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all’Allegato 2”*.
- Conseguentemente talune disposizioni regionali, che considerano autorizzabili i trasferimenti di defunti *“a cassa aperta”* presso luoghi di cura e sosta gestiti da privati (p.e. le case funerarie), continuano a trovare applicazione per deceduti non esposti al virus Sars-CoV-2.
- (punto 3) si attribuisce all’incaricato del trasporto l’attestazione delle modalità di confezionamento del feretro, con obblighi di comunicazione al comune e alla struttura di destinazione del trasporto, utilizzando lo specifico modulo riportato in Allegato 3 della circolare ministeriale.
- D. Esami autoptici e riscontri diagnostici
- **Allegato 2 - Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento**
 - Inumazione, cremazione e tumulazione
 - B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro la settimana (prima era entro 30 giorni)
 - C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione
 - D) Feretri destinati a tumulazione stagna (viene permesso solo l’uso di controcassa interna di zinco, senza più riferimento alcuno all’uso di valvola).
 - **Allegato 3 - Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia di cadavere con sospetta o conclamata malattia infettiva diffusiva COVID-19**
- L’intento è di creare uniformità di modulistica per i defunti da CoVid-19 o sospetti.

³ Art. 339 R.D. n. 1265/1934

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.

L’introduzione di salme dall’estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

Della concessione dell’autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata.

⁴ Art. 23 DPR 285/1990

1. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Come emerge dalla sintesi effettuata, il senso dell'intervento ministeriale con l'adozione di una nuova circolare che sostituisce le precedenti è quello di dare chiare, aggiornate ed uniformi indicazioni al settore sulle precauzioni e comportamenti da adottare e sugli strumenti fondamentali per il funzionamento del servizio di deposito feretri, di sepoltura e di cremazione nella garanzia della salute pubblica che nei casi esplicitati richiedono ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.

Segue tavola sinottica per un confronto puntuale tra i testi della precedente circolare e quello della nuova che lo sostituisce integralmente.

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
INDICAZIONI EMERGENZIALI CONNESSE AD EPIDEMIA COVID-19 RIGUARDANTI IL SETTORE FUNEBRE, CIMITERIALE E DI CREMAZIONE	INDICAZIONI EMERGENZIALI CONNESSE AD EPIDEMIA SARS-CoV-2 RIGUARDANTI IL SETTORE FUNEBRE, CIMITERIALE E DELLA CREMAZIONE – VERSIONE 11 GENNAIO 2021
Le indicazioni qui fornite hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale. Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.	1. Sulla base delle esperienze maturate in questi mesi si ritiene opportuno aggiornare e sistematizzare le indicazioni e le cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19 già espresse da precedenti circolari di questo Ministero ed ordinanze di Protezione Civile.
<p>Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull'intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse. Linee direttrici del presente documento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre - limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di "assemblamento" per la ritualità dell'addio - potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all'evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione 	<p>2. Permane l'obiettivo dell'individuazione di procedure uniformi e valide da attuare a cura degli operatori funebri e cimiteriali, nonché degli addetti alla cremazione, che – in fase di attuazione pratica – sono da commisurare al rischio di esposizione all'agente biologico e alla diffusione epidemica rilevabile localmente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la corretta identificazione dei percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché delle cautele da adottare a cura del personale interessato al trasporto funebre, all'attività funebre, a quella necroscopica, cimiteriale e di cremazione; - il contenimento delle occasioni di maggiore vicinanza dei dolenti durante la ritualità del commiato e la loro disciplina; - il potenziamento delle strutture di deposito dei defunti, in relazione alle prevedibili variazioni di mortalità connesse all'evento epidemico, nonché dei servizi di sepoltura e di cremazione.
La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario.	3. Conseguentemente la presente circolare sostituisce integralmente i contenuti delle circolari del Ministero della salute emanate nei mesi precedenti (11285 del 1/4/2020, 12302 dell'8/4/2020, 15280 del 2/5/2020, 18457 del 28/5/2020).
Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito "linee guida") e le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del d.lgs. n. 81/2008.	4. Si rammentano altresì, per quanto applicabili, le norme contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le previsioni delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del D.lgs. n. 81/2008.

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
<p>A.3 In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).</p>	<p>5. I protocolli di sicurezza contenuti nella presente circolare e nei suoi Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante, sono connessi alla pericolosità dell'agente biologico SARS-CoV-2, attualmente classificato come appartenente al gruppo 3 o prioni e quindi ALTA, tenuto conto dell'art. 268 del TU sulla salute e sicurezza nel lavoro approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Detti protocolli possono essere aggiornati dal Ministero della salute in relazione all'evolversi delle conoscenze mediche e delle necessità applicative.</p>
	<p>A. CAUTELE E INDICAZIONI DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DEI DEFUNTI</p>
<p>A.3 In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).</p>	<p>1. In tutti i casi di morte nei quali sia <u>conclamata</u> o <u>sospetta</u> la presenza di malattia infettiva diffusiva Covid-19 si applicano le cautele specifiche di cui all'Allegato 1 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2.</p>
<p>A.4 Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).</p>	<p>2. È facoltà del Ministero della salute estendere le indicazioni di cui agli Allegati 1 e 2 anche a tutti i casi in cui non si possa escludere con certezza che la persona defunta fosse affetta in vita da malattia infettiva diffusiva Covid-19.</p>
	<p>3. Quando per un defunto non si sia in presenza di Covid-19 sospetta o conclamata e non si ricade nell'ipotesi di cui al punto 2, si applicano le usuali norme statali previste dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, regionali e comunali vigenti per trasporto, sepoltura e cremazione.</p>
	<p>B. SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE IN CASO DI MORTE</p>
	<p>1. Si richiamano le strutture sanitarie, gli uffici comunali e gli operatori funebri all'osservanza di quanto disposto dall'articolo 1 (<i>Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri</i>) dell'OCDC n. 664 del 18 aprile 2020 e dall'art. 12 (<i>Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi</i>) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p>
	<p>C. ACCESSO AL CIMITERO E PARTECIPAZIONE AI RITI DI COMMIATO.</p>
<p>G.1. Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>1. Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico nei termini previsti dal DPCM 3 novembre 2020, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
G.1 (segue) Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.	2. In caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio, il Sindaco può disporre limitazioni di accesso del pubblico o di operatori privati nei cimiteri, che talune operazioni cimiteriali vengano effettuate a cancelli cimiteriali chiusi, chiudere il cimitero o parti di esso.
B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1.	3. La celebrazione del rito funebre si svolge nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, fino a 7 ed è obbligatorio il rispetto delle misure relative al divieto di assembramento, alla distanza interpersonale ed alla protezione delle vie respiratorie. Anche in caso di rito laico o di culti che non abbiano ancora stipulato Intese con lo Stato, indipendentemente dal luogo di svolgimento, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni del rito funebre.
	4. Per consentire la partecipazione di conoscenti, amici e congiunti al rito di commiato va favorita a cura di persona delegata dagli aventi titolo, la trasmissione della ripresa dei momenti più rilevanti attraverso modalità telematiche.
	D. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO TEMPORANEO E DELLA RICETTIVITÀ DEI CIMITERI
A.2 Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite.	1. Quando sia necessario perché il livello di mortalità determina la prevedibile saturazione dei Servizi mortuari della struttura sanitaria, o in caso di carenza di sepolture o di difficoltà crematorie, il Sindaco, sentito il Prefetto, adotta ordinanza contingibile ed urgente che preveda uno o più delle seguenti misure:
	a) la disciplina, d'intesa con le direzioni sanitarie competenti, degli orari e delle modalità di operatività dei servizi mortuari delle strutture sanitarie nel territorio accreditate del comune, con l'intento di garantirne una funzionalità adeguata al livello di mortalità;
G.4 In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.	b) l'individuazione di una o più strutture di deposito temporaneo, preferibilmente al cimitero, al crematorio, in casa funeraria o sala del commiato, o in altro spazio chiuso e facilmente attrezzabile allo scopo;
	c) che l'effettuazione del servizio di trasporto funebre, laddove non sia garantito dalle imprese funebri localmente operanti, possa essere svolto dal Comune, avvalendosi di ditte selezionate d'urgenza <u>o chiedendo al Prefetto di intervenire secondo le modalità consentite dall'urgenza stessa;</u>

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
E.1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni.	d) che gli orari di arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio siano opportunamente distanziati uno dall'altro per favorire la operatività e per ridurre le occasioni di assembramento;
	e) che il gestore del crematorio sito nel proprio territorio sia obbligato a garantire per almeno il periodo emergenziale, la dotazione di posti refrigerati o condizionati, con capienza non inferiore a 5 volte la capacità di cremazione giornaliera massima dell'impianto, fatte salve le situazioni in cui per carenza di spazio o in ambito monumentale ciò non sia possibile e conteggiando anche soluzioni già esistenti nell'impianto o nel cimitero. Tale dotazione di posti può essere assicurata anche con container o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna per tale servizio.
G.2 Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.	2. Ferma restando la garanzia di esecuzione di operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa, di esumazioni, estumulazioni e traslazioni, alla luce delle indicazioni nazionali e regionali, in riferimento all'evoluzione epidemica locale, il Sindaco adotta ordinanza che preveda, in situazioni di carenza di sepolture o difficoltà crematorie:
	i) avvio di attività di estumulazione straordinaria in loculi o tombe con sepoltura di feretri da più di 25 anni, finalizzate a liberare quanto più possibile posti per le nuove sepolture. A tal fine è consentita la collocazione di due contenitori di resti mortali in unico tumulo, per disporre di spazi da destinare a sepolture di feretri derivanti dalla fase emergenziale;
G.3 L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.	ii) il rinvio nel tempo dell'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non necessarie per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture emergenziali al cimitero; iii) l'obbligo di effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli cimiteriali chiusi;
G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.	

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
	iv) in applicazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e in deroga ad atti, regolamenti e altri impedimenti amministrativi, l'estensione dell'istituto della benemerenzza per l'ammissione in sepoltura privata familiare, senza particolari formalità amministrative, anche per sepoltura di amici e conoscenti dei concessionari, quando questi ultimi siano consenzienti;
G.5 Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.	v) l'avvio di una serie di azioni tese a rendere disponibili in tempi ravvicinati loculi per feretri, ossarietti e tombe in genere, utilizzando a seconda dei casi procedure di decadenza o di revoca di concessioni cimiteriali esistenti;
	vi) l'adozione di provvedimenti di rafforzamento dell'organico da parte del gestore del servizio cimiteriale, per garantire l'incremento atteso di sepolture.
	3. Quando si ritenga non sia possibile soddisfare le necessità di inumazione di feretri avvalendosi delle aree di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche riducendo fino ad azzerarla la distanza tra le singole fosse, sentita l'ASL territorialmente competente, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente provvede ad ampliamento d'urgenza del cimitero.
G.7 Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon).	4. Nel registro cimiteriale di cui all'articolo 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva Covid-19, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
G.8 La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.	5. La estumulazione o la esumazione di feretri temporanee aventi la codifica "Y" di cui al punto precedente se eseguite prima del termine di cui al punto 1 della lettera G della presente circolare, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati alla situazione di Covid-19, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla sepoltura. In caso di estumulazione, i loculi liberi risultanti devono essere sanificati
G.9 Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.	6. Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G. 1 della circolare (un mese oltre il termine dell'emergenza), o anche prima di quest'ultimo ma dopo i dieci giorni dalla sepoltura, le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
	7. In caso di consistente focolaio infettivo territoriale il Sindaco, in raccordo con il Prefetto territorialmente competente, in base all'evoluzione epidemiologica, allo sviluppo della mortalità e in funzione delle dotazioni di strutture necroscopiche, cimiteriali e di cremazione presenti nella zona, nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente emana provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni fornite dalla presente lettera (punti D.1, D.2, D.3, D.5 e D.6.) e da quella successiva (punti E.1, E.2, E.3)
F. POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IN FASE EMERGENZIALE DELLA RETE DI CREMATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE	E. POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IN FASE EMERGENZIALE DELLA RETE DI CREMATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE
F.1 In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.	1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
F.2 L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.	2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al punto precedente.
F.3 Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.	3. Gli organismi competenti, su richiesta degli aventi titolo, rilasciano deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. <u>Possono inoltre provvedere ad autorizzazioni d'urgenza in caso di richiesta di attivazione di nuove linee o nuovi impianti di cremazione.</u>
F.4 In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.	4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che sia assicurato che almeno uno dei forni rimanga in funzione per garantire la operatività del crematorio.
F.5 In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori vicini siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minima di servizi offerti.	5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori della regione e quelli vicini fuori regione in un raggio in linea d'aria di 50 chilometri, siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minima di servizi offerti.
F.6 Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.	6. Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
F.7 Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare “o qualunque altro crematorio disponibile”.	7. Nell’autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione quando si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno aggiungere “o qualunque altro crematorio disponibile”.
F.8 L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.	8. <u>L’uso per il trasporto massivo di feretri o contenitori di resti mortali ai crematori può essere svolto con autofunebri a posti plurimi e, se del caso, con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo.</u>
<p>F.9 Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1; • loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B). 	<p>9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per i feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:</p> <p>i. <u>appositi container refrigerati o condizionati o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna per tale servizio;</u></p> <p>ii. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 2;</p> <p>iii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 2, lettera B).</p>
	F. PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELLA MORTALITÀ
	1. Il monitoraggio a livello statale da parte del Ministero della salute e della Protezione Civile viene svolto utilizzando le informazioni provenienti dalle banche dati di mortalità già esistenti per effetto di leggi in vigore, messi tempestivamente a loro disposizione dall’Ente gestore della banca dati.
	2. Il monitoraggio a livello comunale dell’evoluzione di mortalità si basa sul confronto tra il dato di mortalità dei residenti e lo stesso dato medio storico del 2019 o se noto del quinquennio precedente.
	3. I dati necessari riguardano l’evoluzione giornaliera di mortalità di un determinato periodo dell’anno in corso, rapportati all’analogo periodo del 2019 o se noto del quinquennio precedente, per territorio interessato dall’analisi.
	4. Periodicamente i dati di cui al punto precedente sono messi a disposizione delle regioni, dei comuni e di chiunque abbia interesse a studiarli, nella forma di <i>open data</i> .
A. NATURA E DURATA DELLE INDICAZIONI EMERGENZIALI	G. NATURA E DURATA DELLE INDICAZIONI EMERGENZIALI

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	NUOVA CIRCOLARE MIN. SALUTE 818-11.01.2021
<p><i>Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell'evoluzione epidemiologica in corso.</i></p>	
<p>A.1 Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>	<p>1. Le indicazioni e le cautele stabilite dalla presente circolare vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai vigenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
	<p>2. Le indicazioni contenute in Allegato 1 e 2 della presente circolare costituiscono misure speciali ed integrative di quelle già previste in ambito statale dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva.</p>

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MO-DIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettivo diffusa COVID-19 sospetta o conclamata
D- RIDUZIONE DEI TEMPI DI OSSERVAZIONE E PER ESEGUIRE IL TRASPORTO FUNEBRE IN CIMITERO O CREMATORIO	A. OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E CAUTELE ANTECEDENTI IL TRASPORTO FUNEBRE
<p>D.1 Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio.</p> <p>Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare.</p> <p>L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;</p>	<p>1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio.</p> <p>Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare.</p> <p>L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC.</p>
<p>D.2 in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;</p> <p>D.9 tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.</p>	<p>2. In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico o privato, o comunque in luoghi diversi da strutture sanitarie o di ricovero e cura, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare le precauzioni di cautela corrispondenti ad una pericolosità dell'agente biologico di gruppo 3 o prioni e quindi ALTA, tenuto conto dell'articolo 268 del testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.</p> <p>I defunti sono trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o al deposito di osservazione o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.</p>
<p>D.3 se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;</p>	<p>3. Se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio.</p>
	<p>4. Per consentire la più rapida presa in carico da parte del servizio mortuario, nei casi di deceduti in strutture di ricovero e cura o presso i rispettivi domicili, in deroga all'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la visita del medico necroscopo per l'accertamento di morte è effettuata anche prima di 15 ore dal decesso e al più tardi entro 30 ore da questo.</p>
<p>D.4 in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;</p>	<p>5. In ogni caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma, ricorrendo ad accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008.</p>

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettiva diffusa COVID-19 sospetta o conclamata
D.5 in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;	6. Se il decesso avviene al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre.
D.6 luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;	7. Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona possono essere le strutture individuate dal sindaco con apposita ordinanza. <u>Sono consentite cerimonie funebri in luoghi di culto, sale del commiato, case funerarie, purché a feretro sigillato e disinfettato esternamente e che non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del sindaco in situazioni di consistente focolaio di cui al punto D.7 della circolare.</u>
D.7 luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;	8. Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto o a cui sia destinato il feretro per scelta della Autorità competente (v. OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020), nonché un crematorio disponibile per la cremazione.
<i>D.8 in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);</i>	
B. PRECAUZIONI DA ADOTTARE IN VIA GENERALIZZATA PER TUTTI I DEFUNTI PER I QUALI NON SI POSSA ESCLUDERE LA CONTRAZIONE IN VITA DI COVID-19	B. PRECAUZIONI NELLA MANIPOLAZIONE DEL DEFUNTO E PER L'INCASSAMENTO
<i>Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:</i>	
B.1 la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.	1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro deve avvenire adottando misure di sicurezza atte ad evitare il contagio connesso con la pericolosità dell'agente biologico riscontrato.
	2. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente provvedimento.

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MO-DIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettivo diffusa COVID-19 sospetta o conclamata
<p>B.2 Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020</p> <p>Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'uso di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.</p> <p>Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).</p>	<p>3. Il personale adibito alla manipolazione del defunto adotta, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari con livelli di pericolosità dell'agente biologico riscontrato.</p> <p>4. Le indicazioni di cui al comma precedente sono fornite con provvedimenti o circolari del Ministero della salute, fermo restando che chi manipola un cadavere deve utilizzare come Dispositivi di Protezione Individuale, mascherina almeno di tipo FFP2 o equivalente, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.</p> <p>5. Deve inoltre essere garantita un'adeguata aerazione dei locali. Al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti.</p>
<p>B.3 Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento.</p> <p>In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.</p>	<p>6. Nei decessi avvenuti nelle strutture sanitarie, prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento.</p> <p>7. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre provvede all'incassamento del defunto riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo in un lenzuolo imbevuto di disinfettante o inserendolo in sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente.</p>
<p>B.4 Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.</p>	<p>8. La vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, il lavaggio, il taglio di unghie, interventi su capelli e barba <u>sono consentiti con l'uso di dispositivi di protezione individuale obbligatori per chi manipola un cadavere, richiamati ai punti precedenti</u>. In situazione di consistente focolaio di cui al punto D.7 della circolare tali interventi sono vietati con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.</p>
<p>B.5 Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.</p> <p>B.6 Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1.</p>	<p>9. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione e secondo le indicazioni dell'Allegato 2, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.</p>

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MODIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettivo diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata
H. RIFIUTI H1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254	10. I rifiuti prodotti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura.
	C. TRASPORTO FUNEBRE IN CIMITERO E CREMATORIO
	1. Fatto salvo il solo caso di trasporto di salma per ordine dell’Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, per morti sulla pubblica via, per morte violenta, in abitazione in cui sia pericoloso il mantenimento per motivi accertati dalla competente ASL, ogni trasporto funebre di defunto in presenza di sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva Covid-19 è svolto con feretro sigillato e confezionato secondo le modalità di cui all’Allegato 2.
	2. Nessun feretro di defunto può essere trasportato senza autorizzazione comunale come previsto dall’art. 339 R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all’Allegato 2.
	3. Il corretto confezionamento del feretro è svolto dall’impresa funebre prescelta dai familiari o altri aventi titolo a disporre il trasporto funebre. L’incaricato del trasporto funebre attesta la tipologia di confezionamento utilizzata in relazione alle previsioni regolamentari in funzione di destinazione e tragitto del trasporto, secondo modulistica uniforme per il territorio nazionale, in Allegato 3, inoltrata al Comune autorizzante e alla struttura di destinazione.
C. ESAMI AUTOPTICI E RICONTRI DIAGNOSTICI	D. ESAMI AUTOPTICI E RICONTRI DIAGNOSTICI
C.1 L’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.	1. Per defunti con sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva Covid-19, l’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici, laddove necessario, è effettuata con l’applicazione dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi commi. Nei restanti casi si applicano le usuali norme e precauzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
	2. È sempre consentito l’esame istologico, ottenuto anche da prelievi biotici mediante <i>core biopsy</i> su multipli organi (polmone, fegato, reni, muscolo scheletrico).
C.3 In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato.	3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico vanno adottate le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato.

CIRCOLARE MIN. SALUTE 15280 DEL 2.5.2020 COME MO-DIFICATA DA CIRC. MIN. SALUTE 18457 DEL 28.5.2020	Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettivo diffusa COVID-19 sospetta o conclamata
C. 3 (<i>segue</i>) Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola.	4. Le autopsie e i riscontri diagnostici possono essere effettuati solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola.
C. 3 (<i>segue</i>) Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.	5. Patologi e tecnici devono indossare i seguenti dispositivi: divisa chirurgica; camice monouso resistente ai liquidi che copra completamente braccia, torace e gambe; grembiule monouso in plastica che copra torace, tronco e gambe; protezione oculare o visore piano non ventilato; mascherina facciale per proteggere bocca e naso da schizzi, se non è indossato un visore; cappellino (opzionale); guanti: tre paia, esterno e interno in lattice, e in mezzo un paio di guanti resistenti ai tagli; stivali in gomma.
C.4 È obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).	5. (<i>segue</i>) Se può essere generato aerosol aggiungere una protezione respiratoria (N-95 o N-100 respiratori particolari monouso o PAPR). Il personale di autopsia che non può indossare un respiratore particolato perché ha la barba o altre limitazioni deve indossare il PAPR.
C.5 Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. C.6 Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee	6. È raccomandato di evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.
C.7 Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.	7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
C.8 Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo. C.9 Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento.	8. Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.

ALLEGATO 1 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI E LORO CONFEZIONAMENTO	ALLEGATO 2 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI E LORO CONFEZIONAMENTO
A) INUMAZIONE, CREMAZIONE E TUMULAZIONE STAGNATURA	A) INUMAZIONE, CREMAZIONE E TUMULAZIONE
È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.	È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata, alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.	Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché rispondenti a quanto previsto dallo standard EN 15017:2019.
B) TUMULAZIONE TEMPORANEA IN ATTESA DI CREMAZIONE, PURCHÉ ENTRO 30 GIORNI	B) TUMULAZIONE TEMPORANEA IN ATTESA DI CREMAZIONE, PURCHÉ ENTRO LA SETTIMANA
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).	Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).
C) FERETRI NON CONSERVATI IN CELLA REFRIGERATA O STANZA REFRIGERATA DESTINATI A INUMAZIONE O CREMAZIONE	C) FERETRI NON CONSERVATI IN CELLA REFRIGERATA O STANZA REFRIGERATA DESTINATI A INUMAZIONE O CREMAZIONE
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.	1. Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, <u>confezionata con controcassa di zinco o con sostitutivi dello zinco autorizzati anche in caso di malattie infettivo diffuse in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990</u> , purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.
La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 - DIN55531-1.	2. La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 - DIN55531-1.
D) FERETRI DESTINATI A TUMULAZIONE STAGNA	D) FERETRI DESTINATI A TUMULAZIONE STAGNA
È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A). <i>È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purché all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.</i>	È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A).
Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.	Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.

ALLEGATO 3 – MODELLO DI CONFEZIONAMENTO FERETRO PER TRASPORTO IN ITALIA DI CADAVERE CON SOSPETTA O CONCLAMATA MALATTIA INFETTIVO DIFFUSIVA COVID-19

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ a _____ residente a _____ in via
_____ n° ____ in qualità di incaricato del trasporto funebre
_____, a ciò commissionato dagli aventi titolo alla fornitura e confezionamento della
cassa necessaria per il trasporto del cadavere di _____
nato/a _____ il _____ morto il _____, in vita residente a
_____ in via _____ Cod. Fiscale _____
dal Comune di _____ al Cimitero/Crematorio di _____,
nel Comune di _____

nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

1. Il cadavere sopra generalizzato viene stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e in particolare del DPR 285/1990 e della circolare Ministero salute n. ____ del ____, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare (barrare il/ caso/i corrispondente/i):
 il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera A dell'all.2 circolare Ministero salute n. ____ del _____,
 il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera B dell'all.2 circolare Ministero salute n. ____ del _____,
 il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera C.1 dell'all.2 circolare Ministero salute n. ____ del _____,
 il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera C.2 dell'all.2 circolare Ministero salute n. ____ del _____,
 il cadavere è stato confezionato come previsto dalla lettera D dell'all.2 circolare Ministero salute n. ____ del _____.
2. Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie aggiuntive prescritte dal medico necroscopo e nella fattispecie

_____;

3. Esternamente al feretro viene applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a;
4. La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene inoltrata al Comune di partenza per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre commissionata.

_____, _____, _____ L'incaricato del trasporto funebre _____

Note per la compilazione

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.
2. Il modello è da compilare e sottoscrivere dall'incaricato del trasporto funebre prescelto dalla famiglia o dall'avente titolo a disporre il trasporto funebre. Il modello compilato è inoltrato via fax o per via telematica al competente ufficio del Comune a cui si chiede il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre
3. L'impiegato addetto del Comune autorizzante il trasporto funebre dà conto dell'avvenuta ricezione della dichiarazione nella autorizzazione al trasporto rilasciata.
4. Da inoltrare con telefax, o con PEC o altro mezzo telematico che consenta di tracciare giorno e ora di avvenuto invio.